

(N. 1132)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 giugno 1950 (V. Stampato N. 1289)*

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GIUGNO 1950**

**Determinazione dell'importo dell'indennità di contigenza da corrispondere agli
invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1950.**

DISGENO DI LEGGE

Articolo unico.

L'importo della indennità di contigenza istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, numero 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1950 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale distatistica per il trimestre ottobre dicembre 1947.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.